

N. 2554/13 R.G.

CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE SECONDA PENALE

**ORDINANZA**

La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Penale, nelle persone dei magistrati:

- Dott. Mario AMATO, Presidente
- Dott. Simone PERELLI, Consigliere Rel.
- Dott.ssa Roberta BONAUDI Consigliere

**Premesso che:**

**██████████ Giuseppe, nato a Moncalieri il 4-3-1978**

difeso dall'avv. Marco ~~██████████~~ del Foro di Torino di fiducia,

è stato condannato alla pena finale di mesi 9 di reclusione ed euro 270 di multa dal Tribunale di Torino, , IV<sup>a</sup> sezione penale, nel processo n. 72/10 RGNR, con sentenza del 23-10-2012 n. 4265/12 R. Sent.;

in data 8-11-2012 avverso la citata sentenza il difensore dell'imputato ha interposto appello;

nell'atto di appello il difensore si limita a dolersi della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. assumendo che: *"l'imputato non ha sicuramente usato delle chiavi false (così come scrive il Giudice in sentenza – pag. 3) per forzare la serratura"* senza però confrontarsi con le restanti ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante in questione (e *in primis* con le dichiarazioni confessorie dell'imputato che deponevano in tal senso);

inoltre, in punto trattamento sanzionatorio l'appellante si limita ad affermare che il giudice avrebbe dovuto applicare, quale pena base, il minimo edittale, trascurando le ragioni illustrate in sentenza a giustificazione del modesto scostamento;

ancora meno motivata risulta la censura relativa all'eccessività dell'aumento operato a titolo di continuazione con la contravvenzione sub B) essendosi trattato di un aumento del tutto modesto e in linea con la gravità del fatto (peraltro tale contravvenzione oggi non è più reato onde potrà essere richiesta, al giudice dell'esecuzione, la revoca della condanna per abolizione del reato, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.);

in definitiva l'appello proposto pare difettare della specificità dei motivi in quanto non risultano puntualmente argomentati ed enunciati i rilievi critici rispetto ai motivi illustrati dal giudice e posti a fondamento della sentenza impugnata;

**Osservato che:**

a termini del combinato disposto di cui agli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 c.p.p. l'impugnazione è

inammissibile se non sono specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta ( in questo senso vds. C.Cass. S.U. del 27-10-2016 n. 8825-17 dep. il 22-2-2017);

quando l'appello è inammissibile e il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il P.G. in data 27-3-2017 ha espresso parere favorevole alla declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione;

Visto l'art. 591 c.p.p.

**P.Q.M.**

Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore avverso la sentenza n. 4265/12 R. sent. pronunciata dal Tribunale di Torino, quarta sezione penale, in data 23-10-2012 (proc. nn. 72/10 RGNR e 1262/11 R Trib.) e dispone l'esecuzione della citata sentenza.


Manda la Cancelleria per le prescritte notificazioni e comunicazioni della presente ordinanza e per i provvedimenti conseguenti (nonché per la successiva annotazione, una volta che sarà divenuta definitiva, sull'originale della sentenza sopra indicata).

Torino, 31.3.2017

Il Consigliere est.  
*Simone Perelli*



Il Presidente  
*Mario Amato*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 4-4-2017  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
DI CARLO DI ENRICO